



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI VILLANOVA BIELLESE

AGGIORNAMENTO FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

FASCICOLO TECNICO ILLUSTRATIVO 2

Approvazione con D.C.C. n° in data

DOTT. ARCH. GIULIO CARTA
Urbanista incaricato

Il Sindaco

Il Responsabile del servizio tecnico

APRILE 2026

Sommario

QUADRO NORMATIVO	1
PREMESSA	3
AGGIORNAMENTO FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE	4
PROPOSTA DI PARZIALE RIDUZIONE	4
SALVAGUARDIA DELLA SACRALITÀ DEL CIMITERO	11
POSSIBILITÀ DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	11
VERIFICA ASPETTI IGIENICO-SANITARI	11
ADEGUAMENTO STRUMENTI PIANIFICATORI	11

Allegati

TAV. 1	ESTRATTO PRG VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO ATTUALE (OGGETTO DI ADEGUAMENTO A 200 METRI: VEDI TAVOLA 2) - SCALA 1:2.000
TAV. 2	ESTRATTO PRG VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE DELLA PROPOSTA DI RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO - SCALA 1:2.000
TAV. 3	ESTRATTO NCT CON INDIVIDUAZIONE DELLA PROPOSTA DI RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO - SCALA 1:2.000
TAV. 4	ORTOFOTO CON INDIVIDUAZIONE DELLA PROPOSTA DI RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO - SCALA 1:2.000

QUADRO NORMATIVO

La salvaguardia dell'area di rispetto cimiteriale è disciplinata dall'articolo 338 del Regio Decreto n. 1265/1934, come modificato dalla Legge n. 166/2002 e dal comma 911 dell'art. 1 della Legge n. 199 del 30.12.2025 (Legge di bilancio 2026), che di seguito si riporta nel testo ad oggi vigente.

"I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire mille e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.

Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;

b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.

All'interno della zona di rispetto, purché a distanza non inferiore a 50 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, quale esistente in fatto, e nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il consiglio comunale può dare esecuzione, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale:

(a) alle previsioni urbanistiche degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 18 agosto 2002;

(b) alla realizzazione di interventi urbanistici separati dal perimetro dell'impianto cimiteriale da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari;

(c) alla realizzazione di interventi urbanistici da localizzare, in contiguità a interventi urbanistici già attuati, sul lato opposto rispetto al perimetro dell'impianto cimiteriale".

Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457."

A livello regionale la disposizione è oggetto dell'articolo 27 della Legge Regionale n. 56/1977 e ss.mm.ii., che al comma 6, come sostituito dal comma 5 dell'articolo 44 della L.R. 3/2013, recita:

"È fatto divieto di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro una fascia di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 bis, 6 ter e 6 quater."

Il comma 6 ter dell'art. 27 della L.R. 56/1977 prevede poi una procedura derogatoria alla disposizione generale:

"Per consentire la previsione di opere pubbliche o interventi urbanistici, pubblici o privati di rilevante interesse pubblico, purché non ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente ASL, la riduzione della fascia di rispetto dei cimiteri, purché non oltre il limite di 50 metri, tenendo conto di eventuali elementi di pregio presenti nell'area."

Mentre in via ordinaria all'interno della fascia di 200 metri sono ammessi esclusivamente gli interventi enumerati al comma 6 quater del citato art. 27 della L.R. 56/1977, ovvero:

"... la realizzazione di infrastrutture, parchi, giardini, parcheggi pubblici o di uso pubblico e attrezzature di servizio all'impianto cimiteriale; all'interno di tale fascia sono consentiti, per gli edifici esistenti, gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b), c) e d), nonché l'ampliamento funzionale all'utilizzo degli edifici stessi, nella percentuale massima del 10 per cento della superficie utile lorda."

Pertanto, nell'ambito del quadro normativo statale e regionale sopra delineato, le Amministrazioni Comunali hanno facoltà di ridurre le fasce di rispetto cimiteriali insistenti sul proprio territorio, sulla base di considerazioni di interesse pubblico da esprimere ed illustrare in specifica deliberazione di competenza del Consiglio Comunale, previo parere favorevole dell'Autorità sanitaria.


I principali interessi sottesi alle norme di tutela sono così sintetizzabili:

- esigenze di natura igienico-sanitaria;
- sacralità dei luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura;
- mantenimento di un'area di possibile espansione cimiteriale.

Come recentemente chiarito dalla Regione Piemonte alle proprie Aziende Sanitarie Locali con nota prot. 00040024 del 12.03.2025 recante ad oggetto "Indicazioni inerenti l'istituto del parere dell'ASL nell'ambito della disciplina delle fasce di rispetto cimiteriali": - ***il parere obbligatorio delle aziende sanitarie riguarda esclusivamente gli aspetti di natura sanitaria; di conseguenza il parere favorevole dell'ASL non costituisce un nullaosta all'edificazione e non esclude l'ulteriore valutazione sotto il profilo urbanistico che spetta esclusivamente all'amministrazione comunale competente. [...] gli ulteriori principi da tutelare posti alla base del vincolo cimiteriale, di natura urbanistica, in merito alla valutazione della peculiare sacralità dei luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, rispetto alla opportunità di mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale e più in generale sulla sussistenza del "rilevante interesse pubblico" con "rilevanza almeno pari a quelli posti a base della fascia di rispetto dei 200 metri", sono di competenza del Consiglio Comunale. -.***

PREMESSA

Il Comune di Villanova Biellese è dotato di un unico impianto cimiteriale situato in adiacenza al centro abitato, con accesso dalla via Umberto asse principale di penetrazione al centro urbano.



Localizzazione del
previsto centro polifunzionale
ed aree complementari



Localizzazione
del Cimitero

Il Comune ha, nel passato, intrapreso il procedimento di riduzione della fascia di rispetto del proprio cimitero, come si riepiloga di seguito.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29.05.2006 venne adottata una riduzione della fascia di rispetto cimiteriale (vedi estratto PRG vigente).

Con Decreto Sindacale 1 del 22.06.2006 la riduzione venne approvata, previa acquisizione dei pareri favorevoli dell'Autorità Sanitaria.

Successivamente tale perimetrazione venne recepita dallo strumento urbanistico generale comunale (P.R.G.C.), con la Variante n° 12.

ADEGUAMENTO FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

La Legge n. 166/2002 ha modificato la disciplina di cui all'art. 338 del Regio Decreto n. 1265/1934, ampliando la fascia di rispetto cimiteriale da 150 m a 200 m dal centro abitato.

Legge Regionale n. 3/2013 ha recepito la norma statale, attraverso la modifica dell'articolo 27 della L.R. n. 56/1977.

In considerazione della abrogazione della disposizione transitoria contenuta all'art. 89 comma 4 della L.R. 3/2013, avvenuta nell'aprile 2024 ad opera dell'art. 11 della L.R. 10/2024, che prevedeva:

"Fino all'adeguamento dei PRG alle nuove definizioni delle fasce di rispetto di cui all' articolo 27 della l.r. 56/1977 , come modificato dalla presente legge, sono fatte salve le perimetrazioni, le fasce, le previsioni urbanistiche e le relative disposizioni contenute nei PRG vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge", **si è reso necessario provvedere ad aggiornare il piano regolatore cimiteriale portando la fascia di rispetto a 200 metri geometrici dal muro perimetrale che racchiude l'area.**

PROPOSTA DI PARZIALE RIDUZIONE

A seguito dell'aggiornamento della fascia di rispetto cimiteriale (**OGGETTO DI APPOSITA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**) se ne propone una parziale riduzione, per le motivazioni che di seguito di illustrano, in applicazione dell'articolo 338 del Regio Decreto n. 1265/1934 e del comma 6 ter dell'art. 27 della L.R. 56/1977.

La possibilità di derogare alla disposizione generale, come premesso, si fonda sia sul rilevante interesse pubblico, sia sul presupposto che non ostino ragioni igienico-sanitarie, contemperando la salvaguardia della sacralità del cimitero e mantenendo inalterate le attuali possibilità di ampliamento.

Come indicato anche dall'art. 338 Regio Decreto n. 1265/1934, come ad oggi vigente, è inoltre verificata la condizione che l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale.

Al fine di consentire la realizzazione del progetto riguardante la realizzazione di un centro di incontro con biblioteca in via Baraggia del Comune di Villanova Biellese al fine di dotare il comune di una struttura che possa soddisfare diverse esigenze del territorio e della popolazione comunale. In particolare si è pensato ad un edificio di interesse sociale da utilizzare per tutto l'anno, da utilizzare in occasione di eventi quali sagre, feste locali, etc., quindi offrendo supporto di accoglienza e di ristoro, ma anche l'utilizzo dello stesso in occasioni di calamità o eventi straordinari e pertanto come centro operativo misto della protezione civile.

Il bene immobile sorgerà su un'area di proprietà comunale individuato localizzato in uno spazio centrale del paese a ridosso della Casa comunale notevolmente infrastrutturata ove si intrecciano diversi interessi economici e sociali.



La proposta di riduzione comprende anche l'area connessa al municipio in quanto sono previsti altri interventi di sistemazione (pensiline nell'ambito delle aree a corredo) a completamento della sistemazione del comparto amministrativo.

Il punto più prossimo tra il perimetro del cimitero e la proposta di fascia di rispetto in deroga è previsto a 126 m, come da estratti cartografici di seguito riportati.

LEGENDA PER ESTRATTI DALLA CARTOGRAFIA DI PIANO REGOLATORE










USI DEL SUOLO

USI PUBBLICI


	VIABILITA' ESISTENTE
	AREE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO

SERVIZI SOCIALI E ATTREZZATURE A LIVELLO COMUNALE


- AL SERVIZIO DI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

	SCUOLE ELEMENTARI
	CHIESE ED ATTREZZATURE RELIGIOSE
	CENTRI SOCIALI
	ATTREZZATURE SANITARIE
	UFFICI PUBBLICI AMMINISTRATIVI E SERVIZI PUBBLICI
	GIARDINI PUBBLICI E PARCHI GIOCO
	ATTREZZATURE SPORTIVE
	PARCHEGGI PUBBLICI
	DEPOSITO GPL

- AL SERVIZIO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI



	DESTINAZIONE SPECIFICA DA DEFINIRSI
---	-------------------------------------

- AL SERVIZIO DI INSEDIAMENTI COMMERCIALI E DIREZIONALI

	DESTINAZIONE SPECIFICA DA DEFINIRSI
---	-------------------------------------

SERVIZI SOCIALI ED ATTREZZATURE D' INTERESSE GENERALE



IMPIANTI URBANI

	CIMITERI
	IMPIANTI DI DEPURAZIONE

USI RESIDENZIALI

	NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE
	AREE EDIFICATE
	AREE DI COMPLETAMENTO
	AREE DI ESPANSIONE P.E.C.


USI PRODUTTIVI

	AREE CON IMPIANTI PRODUTTIVI CHE SI CONFERMANO
	AREE PER NUOVI IMPIANTI PRODUTTIVI

USI TERZIARI



ATTREZZATURE COMMERCIALI E DIREZIONALI ESISTENTI



AREE PER INSEDIAMENTI COMMERCIALI E DIREZIONALI



IMPIANTI TURISTICI ESISTENTI O PREVISTI DI TIPO ALBERGHIERO



EDIFICI RURALI ABBANDONATI, DA RIUTILIZZARE PER DESTINAZIONI D'USO DI 2° CASA O PER AGRITURISMO

USI AGRICOLI



TERRITORIO AD USO AGRICOLO (PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE VEDI ELAB. PP2) – PER L' USO DELLE AREE INTERSTIZIALI ENTRO IL TERRITORIO URBANO VEDI ART. 3.5.8 DELLE NORME DI ATTUAZIONE

TIPI DI INTERVENTO PRESCRITTI



RESTAURO RIGOROSO (RC1)



RISANAMENTO CONSERVATIVO (RC2)


VINCOLI



PARCHI PRIVATI DI VALORE AMBIENTALE



AREA ADDESTRATIVA RISERVATA ALLE FORZE ARMATE



ZONE DI RISPETTO DEGLI IMPIANTI URBANI

STRUMENTI URBANISTICI PRESCRITTI



AMBITO TERRITORIALE DELLO STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO (*) TIPO DI S.U.E. DI CUI ALL' ELENCO SEGUENTE:

P.E.C.

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DI LIBERA INIZIATIVA (ART. 3 DELLA L.R. 56/77)

AREE IN CORSO DI ATTIVAZIONE



PERIMETRAZIONE ADDENSAMENTO COMMERCIALE EXTRAURBANO (ARTERIALE) A.5



RISERVA NATURALE A GESTIONE REGIONALE



PERIMETRAZIONE ADDENSAMENTO STORICO RILEVANTE DI TIPO A.1

TAVOLA 1 - ESTRATTO PRG VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO ATTUALE (OGGETTO DI ADEGUAMENTO A 200 METRI: VEDI TAVOLA 2)



TAVOLA 2 - ESTRATTO PRG VIGENTE CON INDIVIDUAZIONE DELLA PROPOSTA DI RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO




TAVOLA 3 -ESTRATTO NCT CON INDIVIDUAZIONE DELLA PROPOSTA DI RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO



TAVOLA 4 – ORTOFOTO CON INDIVIDUAZIONE DELLA PROPOSTA DI RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO



SALVAGUARDIA DELLA SACRALITÀ DEL CIMITERO

Considerata la posizione del cimitero comunale, al cui perimetro sono presenti arterie viarie di livello locale, si ritiene che la deroga non vada in alcun modo ad intaccare la riservatezza e relativa la tranquillità del sito ed alla peculiare sacralità dei luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura.

L'attività che si andrà ad insediare, per tipologia di utenza e destinazione d'uso, si ritiene non produrrà prevedibili effetti diretti rispetto alla quiete dell'ambito territoriale ed in particolare del perimetro cimiteriale.

Si ritiene pertanto che la funzione in progetto sia compatibile e rispettosa del mantenimento della sacralità del luogo.

POSSIBILITÀ DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

Le possibilità di futuro ampliamento del cimitero resterà inalterata anche in caso di accoglimento della deroga proposta, che si colloca in isolato non utilizzabile per alcun ampliamento, poiché fisicamente separato da arteria di viabilità pubblica dal sedime cimiteriale.

Peraltro proprio l'art. 388 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al Regio Decreto 24 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii., al comma 1 espressamente prevede che la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato sia ammissibile purché non sia possibile provvedere altrimenti, ovvero l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale [...], ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

VERIFICA ASPETTI IGIENICO-SANITARI

Per quanto attiene agli aspetti di tutela della salubrità della deroga proposta la competente Azienda Sanitaria Locale di Biella – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha espresso parere positivo.

ADEGUAMENTO STRUMENTI PIANIFICATORI

A conclusione della presente procedura di aggiornamento della fascia di rispetto cimiteriale si provvederà a recepirne gli esiti aggiornando sia il Piano Regolatore Cimiteriale che la cartografia dello strumento urbanistico generale (Piano Regolatore Generale Comunale).

TAVOLA 5 -ESTRATTO NCT CON INDIVIDUAZIONE DELLA DI RIDUZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO APPROVATA DALLA COMPETENTE ASL

